

## **CONDIZIONI DI FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

### **1 - OGGETTO E FINALITÀ:**

L'Unione Reno Galliera, Corpo di Polizia Locale – Servizio di Protezione Civile - d'ora in poi denominato "Ente Beneficiario", è interessata a valutare progetti per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo destinato al servizio di Protezione Civile, finanziato mediante l'apposizione di loghi pubblicitari sulla carrozzeria del mezzo, alle modalità di cui alle presenti condizioni di fornitura.

### **2 – MODALITA' E CARATTERISTICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**

La procedura per la selezione del soggetto proponente sarà effettuata esclusivamente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – mediante trattativa diretta.

I Soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno essere obbligatoriamente iscritti alla categoria merceologica: Servizi-Servizi di Informazione Comunicazione e Marketing del Me.Pa.

La selezione sarà effettuata unicamente fra i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati al momento della manifestazione di interesse alla partecipazione all'avviso pubblico emesso dall'Unione Reno Galliera per la presente procedura.

### **3 – CARATTERISTICHE E TERMINI DEL PROGETTO:**

Il progetto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

1) il Soggetto proponente deve assicurare la fornitura in comodato gratuito per anni 8, non rinnovabili, di n. 1 automezzo Fiat modello Doblò tetto alto destinato al Servizio di Protezione Civile dell'Unione Reno Galliera. Al termine del periodo indicato, l'automezzo potrà divenire gratuitamente di proprietà dell'Ente Beneficiario, a richiesta di questo;

2) durante l'intero periodo del comodato gratuito, rimangono a carico del Soggetto Proponente i seguenti oneri:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo (tagliandi, cambi gomme ordinarie e termiche illimitati in base all'usura o al danneggiamento, ecc);

b) revisioni e adempimenti obbligatori per la circolazione;

c) tassa di proprietà annuale;

d) assicurazioni obbligatorie per legge, Responsabilità Civile, Kasko e infortuni Conducente, furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, comprese eventuali franchigie;

3) il progetto è articolato secondo le seguenti fasi:

- individuazione da parte del Soggetto Proponente di attività commerciali **esclusivamente del territorio** dell'Unione Reno Galliera e successiva trasmissione a cura e spese dello stesso della lettera di presentazione recante il logo e la sottoscrizione dell'Ente Beneficiario;

- l'Ente Beneficiario avrà comunque facoltà di segnalare al Soggetto Proponente eventuali attività commerciali che il Soggetto Proponente non potrà interpellare;
- il Soggetto Proponente, prima dell'avvio della raccolta, farà pervenire, all'indirizzo PEC dell'Ente Beneficiario, [pm@pec.renogalliera.it](mailto:pm@pec.renogalliera.it), il listino dei prezzi degli spazi sulla carrozzeria del veicolo che intende finanziare mediante la locazione alle attività commerciali interessate;
- il soggetto proponente curerà direttamente i contatti e rapporti con le attività commerciali reperite;
- l'Ente Beneficiario, si impegna a rendere notizia di presentazione del "Progetto" sul proprio sito istituzionale e sui propri canali social. Tale notizia è finalizzata alla sensibilizzazione dei "soggetti potenzialmente interessati" (aziende, esercizi commerciali, ecc.). La raccolta delle adesioni pubblicitarie, non potrà avvenire prima della pubblicazione della notizia sul sito istituzionale dell'Ente Beneficiario e, successivamente alla consegna del mezzo, potrà essere ripetuta solo a partire dai 9 mesi antecedenti le scadenze di cui al successivo art. 5;
- dalla stipula della trattativa diretta il Soggetto Proponente si impegna ad avviare la raccolta entro un massimo di mesi 3 (tre);
- il Soggetto Proponente si obbliga alla consegna del veicolo in comodato d'uso gratuito a favore dell'Ente Beneficiario entro il termine massimo di mesi 6 (sei), dalla data di presentazione alla stampa del progetto;
- in caso di restrizioni imposte dalle autorità per emergenze pandemiche o di tipo sanitario o per altri casi di forza maggiore, i termini delle presenti condizioni di fornitura potranno essere prorogati previo accordo tra l'Ente Beneficiario ed il Soggetto Proponente;
- se per effetto delle misure restrittive connesse all'emergenze sanitarie o altri casi di forza maggiore si dovessero riscontrare difficoltà nel tessuto economico, l'Amministrazione ha facoltà di comunicare al soggetto proponente la sospensione del progetto. In tal caso opera la clausola prevista all'art. 4 lettera C;
- durante la raccolta delle adesioni, il Soggetto proponente si obbliga a fornire all'Ente Beneficiario, con cadenza mensile, dettagliata rendicontazione delle somme finanziate da ogni attività commerciale aderente, oltre alle condizioni e modalità di pagamento delle stesse. **Rimane inteso che la raccolta è effettuata ad esclusivo rischio di impresa del Soggetto Proponente, il quale nulla potrà pretendere dall'Ente Beneficiario, in caso di mancato assolvimento degli accordi anche finanziari presi fra Soggetto Proponente ed attività commerciali aderenti, ivi compresa la pretesa di restituzione del veicolo acquisito dall'Ente Beneficiario, una volta terminato il comodato d'uso gratuito, fatti salvi diversi accordi fra le parti;**
- sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito e effettiva contestuale consegna del veicolo;
- dopo la consegna del veicolo, l'Ente Beneficiario, in accordo con il soggetto proponente, sottoscriverà le lettere di invito all'evento inaugurale di consegna e degli attestati alle attività commerciali che hanno aderito al progetto mediante il finanziamento per la locazione degli spazi pubblicitari sulla carrozzeria degli stessi.

Dette lettere saranno spedite a cura e spese del Soggetto Proponente, che si impegna ad organizzare a propria totale cura e spese l'evento inaugurale della consegna, in accordo con l'Ente Beneficiario, che assicurerà la presenza di propri rappresentanti;

- il Soggetto Proponente è tenuto a presentare ad ogni attività commerciale contattata la lettera di incarico dell'Ente Beneficiario con indicazione delle generalità e della fototessera dell'incaricato alla raccolta, precisando, senza margine di equivoco, che lo stesso non è dipendente o collaboratore dell'Ente Beneficiario, bensì dipendente/collaboratore del Soggetto Proponente.

#### 4 - CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

La sottoscrizione del contratto di comodato gratuito e la conseguente consegna del veicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3, è subordinata al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Soggetto Proponente deve indicare nel progetto, che sarà presentato a seguito di procedura su piattaforma ME.PA., la propria metodologia di azione al riguardo delle modalità di contatto delle attività commerciali da lui individuate;
- b) il Soggetto Proponente si obbliga a consegnare all'Ente Beneficiario il veicolo in comodato d'uso gratuito per anni 8 (otto) in caso di avvenuta copertura finanziaria degli spazi pubblicitari locati in misura pari al 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'autoveicolo destinato a tal fine;
- c) qualora non venisse raggiunta la copertura finanziaria degli spazi pubblicitari locati in misura pari al 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'autoveicolo destinato a tal fine, il Soggetto Proponente, salvo diversi accordi con l'Ente Beneficiario, si obbliga a restituire alle attività (aziende, esercizi commerciali, ecc.) che avevano aderito al progetto mediante il finanziamento degli spazi pubblicitari in locazione, le somme corrisposte, nessuna esclusa, rendendo compiuta e dettagliata informazione e prova di avvenuto adempimento di ciò all'Ente Beneficiario;

#### 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà la durata complessiva di 8 (otto) anni a partire dalla data della consegna del mezzo, con le seguenti scadenze di validità dei progetti: 2 anni dopo la consegna, rinnovo di ulteriori 2 anni e, infine, rinnovo di ulteriori 4 anni (2+2+4), per un totale di n. 3 raccolte pubblicitarie.

#### 6 - SPAZI PUBBLICITARI

I messaggi pubblicitari che il Soggetto Proponente disporrà sulla carrozzeria dei veicoli a propria cura e spese, non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino. Non potranno essere accettati messaggi pubblicitari che abbiano come oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) promozione di tabacco, armi e munizioni, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo;
- d) mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.

#### **7 - LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA**

Non è prevista, ed è soggetta a penale, la locazione di spazi e la raccolta di fondi successivamente alla consegna del veicolo, se non con le scadenze previste dall'art. 5.

#### **8 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI**

Il progetto si intende esercitato a tutto rischio del Soggetto Proponente, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente la realizzazione del progetto, esonerando l'Ente Beneficiario da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo del Soggetto Proponente adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire il perfetto adempimento delle presenti condizioni relative alla realizzazione del progetto e per evitare ogni rischio al proprio personale dipendente o collaboratore, a sponsor, a terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Beneficiario resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Soggetto Proponente, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il Soggetto Proponente risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, a chiunque cagionati, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto delle presenti condizioni di fornitura per l'intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Beneficiario da ogni responsabilità.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Soggetto Proponente, che ne è il solo responsabile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del progetto o per cause ad esso connesse, derivino al beneficiario, agli sponsor o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

#### **9 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

È fatto obbligo al Soggetto Proponente, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia; deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale se ed in quanto previsti, di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte.

Il Soggetto Proponente dovrà inoltre formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per lavoratori e preposti.

#### **10 - PENALI**

Il soggetto Proponente, nell'esecuzione del progetto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti e alle norme delle presente condizioni di fornitura.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e/o della

capacità di organizzazione dell'Ente Beneficiario e/o delle Amministrazioni Comunali presso cui vengono effettuate le raccolte dei fondi, si applicherà una penale nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singolo evento. La corresponsione della penale non esonera il Soggetto Proponente dal rispondere dell'eventuale maggior danno procurato dall'Ente Beneficiario;

- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze in violazione del contratto derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singolo evento in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Ente Beneficiario.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Beneficiario e sarà preceduta da contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo che sarà comunicato dal Soggetto Proponente, alla quale lo stesso avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni, presentando opportune controdeduzioni. Le penalità applicate saranno addebitate mediante fatturazione emessa dall'Ente Beneficiario verso il Soggetto Proponente.

Il pagamento della penale non esonera il Soggetto Proponente dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Beneficiario e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

#### *11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO*

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente documento di condizioni di fornitura, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., le seguenti ipotesi:

- a) il venire meno, per la durata del progetto, di una delle condizioni previste nel documento di condizioni di fornitura;
- b) gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c) mancato rispetto delle modalità di svolgimento secondo le presenti condizioni di fornitura;
- d) mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- e) casi di grave negligenza da parte del personale del Soggetto Proponente;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) interruzione non motivata del progetto;

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Beneficiario disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni che sarà inviata a mezzo PEC all'indirizzo che sarà comunicato dal Soggetto Proponente.

La risoluzione del contratto comporterà la facoltà da parte dell'Ente Beneficiario di procedere nei confronti del Soggetto Proponente per il risarcimento dell'ulteriore eventuale

danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

L'Ente Beneficiario si riserva la facoltà di non ammettere a procedure analoghe, in futuro, l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

E' fatto salvo il diritto di **recesso** dell'Ente Beneficiario per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata al Soggetto Proponente a mezzo PEC all'indirizzo che sarà comunicato.

In caso di recesso entro il periodo di comodato, il Soggetto Proponente ha diritto ad ottenere la restituzione del mezzo.

#### *12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*

Il Soggetto Proponente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto.

Qualora il Soggetto Proponente non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### *13 – CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE E FORO COMPETENTE*

Per tutte le controversie tra Ente Beneficiario e Soggetto Proponente, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna. In ogni caso il Soggetto Proponente non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del progetto per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### *14 – DOMICILIO DELLE PARTI*

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### *15 – RINVIO NORMATIVO*

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni di Fornitura all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### *16 – SPESE CONTRATTUALI*

Sono a completo ed esclusivo carico del Soggetto Proponente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Beneficiario, tutte le spese inerenti i contratti, nessuna esclusa.

#### *17 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE*

Qualsiasi comunicazione o richiesta, consentita dalle disposizioni delle Presenti Condizioni di Fornitura, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all'indirizzo delle parti. Resta inteso, che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi

indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla realizzazione del progetto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

#### *18 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI*

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto il Soggetto Proponente assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Soggetto Proponente sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

Il Soggetto Proponente si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Soggetto Proponente garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.